

Oggetto: Criteri per la gestione dei conflitti di interesse.
Recepimento delle osservazioni dei Ministeri Vigilanti

IL COMITATO DEI DELEGATI (Seduta del 01 giugno 2011)

- VISTA la propria delibera n. 6/2010 del 23 novembre 2010, con cui sono stati dettati i criteri per la gestione dei potenziali conflitti di interesse che dovessero insorgere nello svolgimento delle attività della Cassa;
- LETTA la nota dell'8 marzo 2011 i Ministeri Vigilanti nel formulare le proprie osservazioni hanno evidenziato l'opportunità di riformulare la fattispecie derogatoria di cui all'ultima parte dell'art. 2 dei detti Criteri, nel senso che essa si sostanzia nella circostanza che il controllo esercitato dalla Cassa nei confronti della società controllata deve essere pieno attraverso l'assunzione di una posizione dominante;
- PRESO ATTO dell'attenzione richiamata in ordine al rigore delle disposizioni dettate dall'art. 2399 del codice civile;
- RITENUTO di adeguare i criteri per la gestione dei potenziali conflitti di interesse;
- VISTO l'art. 12, comma 3, lett a) dello Statuto;

DELIBERA N. 5/2011

DI APPROVARE I CRITERI PER LA GESTIONE DEI POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE CONTENUTI NELL'ALLEGATO DOCUMENTO, FORMANTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE.

CRITERI PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1. Individuazione dei soggetti rilevanti

Ai fini della seguente procedura, si considerano “soggetti rilevanti”:

il Presidente,

il Vice Presidente,

i membri della Giunta Esecutiva,

gli altri membri del Consiglio di Amministrazione,

i membri del Comitato dei Delegati,

i membri del Collegio Sindacale,

il Direttore Generale,

i consulenti.

2. Definizione di conflitto di interessi

Un soggetto rilevante si trova in una situazione di conflitto di interessi quando tale soggetto è in grado di contribuire in maniera determinante ad una decisione della Cassa, che può pregiudicarne gli interessi ed, al contempo, da cui egli possa trarre un vantaggio personale anche indiretto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il conflitto di interessi sussiste quando un soggetto rilevante, o un suo parente o affine entro il terzo grado o il coniuge, risulti comproprietario, amministratore, sindaco, dipendente o consulente di enti o imprese che svolgono attività contrastanti o concorrenti con quelle della Cassa o che alla Cassa forniscono beni o servizi di qualsiasi tipo.

In deroga a quanto precede, non configura, di per sé, una situazione di conflitto di interessi il fatto che un soggetto rilevante risulti amministratore di enti o di imprese che alla Cassa forniscono beni o servizi di qualsiasi tipo, qualora il controllo esercitato dalla Cassa nei confronti dei sopracitati enti o imprese risulti essere pieno attraverso l'assunzione di una posizione dominante.

3. Politica di gestione del potenziale conflitto di interesse

Con riguardo al segnalato potenziale conflitto di interesse la Cassa adotta la seguente procedura.

Nel rispetto dei principi di eticità e professionalità, i soggetti rilevanti sono obbligati ad informare la Cassa in merito a qualunque conflitto di interessi individuato ai sensi dell'art. 2 dei presenti Criteri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Conseguentemente, il soggetto rilevante è tenuto a porre in atto quanto necessario per risolvere il conflitto di interessi.

Qualora il conflitto di interessi emerga in relazione ad una delibera del Consiglio di amministrazione, della Giunta Esecutiva, del Collegio Sindacale o del Comitato dei Delegati, il soggetto rilevante – membro di uno dei predetti Organi – deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione della predetta delibera.

Per l'individuazione e la regolamentazione dei potenziali conflitti di interesse in materia di previdenza complementare, si rinvia alla disciplina di settore di cui agli artt. 7 e 8 del D.M. 703/1996 e all'art. 5 del D. Lgs. 252/2005.

Per quanto non espressamente disciplinato dai presenti Criteri, si rinvia alla disciplina dettata in materia dal codice civile.